

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tempio Pausania Via Angioy n. 2, 07029 – Tempio Pausania

Istituzione di un elenco di operatori economici accreditati specializzati per l'acquisizione dei servizi relativi alle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, localizzazione satellitare a supporto delle attività investigative dell'Ufficio

Capitolato prestazionale per gli operatori accreditati

INDICE

PARTE I

CARATTERISTICHE E OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

ART. 2. DEFINIZIONI PRINCIPALI E GLOSSARIO

ART. 3. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO

ART. 4 DURATA E PROROGA TECNICA

ART. 5 FORNITURA SOFTWARE E APPARATI DI INTERCETTAZIONE

ART. 6 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FORNITURA

ART 7 RAPPORTI CON IL CISIA-DGSIA

ART. 8 SERVIZIO DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

ART. 9 SERVIZIO DI ASSISTENZA

ART. 10 SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ART 11 CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

PARTE II

OBBLIGAZIONI INERENTI IL CONTRATTO

ART. 12 FASE TRANSITORIA E AFFIANCAMENTO

ART. 13 PERSONALE. REQUISITI PROFESSIONALI

ART. 14 PERSONALE. CONDIZIONE GIURIDICA E CONTRATTUALE

PARTE III

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO

ART. 15 IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI

ART. 16 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 17 REVISIONE LISTINO PREZZI

PARTE IV

RESPONSABILITÀ E GARANZIE

ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO

ART. 20 CESSIONE E SUBAPPALTO

ART. 21 GARANZIE

ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA

PARTE V

VERIFICHE E PENALI

ART. 23 COORDINAMENTO E VERIFICA

ART. 24 OBBLIGO DI COOPERAZIONE

ART. 25 VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 26 INADEMPIENZE E PENALITÀ

ART. 27 DECADENZA DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 28 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

ART. 29 NORME DI RINVIO



PARTE I CARATTERISTICHE E OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

- 1. La Procura della Repubblica intende dotarsi di una soluzione completa, basata sulle più avanzate tecnologie oggi disponibili sul mercato, che consenta la gestione delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, localizzazione satellitare nell'ambito delle attività investigative dell'Ufficio. Il contratto ad oggetto misto da stipulare con gli operatori economici che saranno accreditati presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, comprende la fornitura con acquisizione a noleggio di tutti gli apparati, i beni hardware e software e le prestazioni di servizi professionali di installazione, configurazione, formazione specifica, assistenza e manutenzione, compresa tutta l'assistenza tecnica necessaria, a supporto delle attività di cui agli artt. 266 e 266 bis del c.p.p.
- 2. Il dettaglio delle singole prestazioni e il corrispettivo che sarà corrisposto all'Operatore economico accreditato è indicato nel documento denominato Listino Prezzi.
- 3. Il contratto deve essere svolto nell'ambito di competenza della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Le sedi della Polizia Giudiziaria interessate dalla remotizzazione delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali sono le seguenti:
- a) Commissariato di P.S:, Olbia (Via del Castagno snc)
- b) Commissariato di P.S., Porto Cervo (Via Nazionale Cannigione)
- c) NORM Reparto Territoriale Carabinieri Olbia (Via degli Astronauti 8)
- d) Comando Gruppo Guardia di Finanza Olbia (Via E. Salgari 10-14)
- e) Eventuali atri comandi e/o reparti che di volta in volta verranno indicati in riferimento a specifiche esigenze e necessità di indagine.
- 5. La remotizzazione andrà effettuata mediante predisposizione di linee a cura e con oneri a carico dell'Operatore economico accreditato.
- 4. L'operatore accreditato dovrà fornire le seguenti specifiche componenti:
- a) fornitura programmi di base (sistemi operativi serventi ecc...) allestimenti e arredi necessari;
- b) analisi delle esigenze e del contesto e progettazione del sistema;
- c) realizzazione del sistema;
- d) servizio di Avviamento;
- e) servizio di formazione specifica del personale;
- f) supporto alla gestione, manutenzione e assistenza tecnica specialistica. Per servizio di assistenza tecnica e informatica si intende quel complesso di interventi e prestazioni di assistenza tecnica eventualmente necessaria per il buon funzionamento degli apparati, nel periodo di vigenza del contratto, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparati e componenti a carico dell'Operatore economico accreditato.
- 6. L'assegnazione dei servizi agli operatori economici accreditati avverrà a rotazione secondo la turnazione periodica predeterminata con atto riservato, a firma del Procuratore della Repubblica, depositato presso il Centro per le intercettazioni delle Telecomunicazioni (CIT) compatibilmente con le esigenze di efficienza delle indagini, segretezza e sicurezza. Il Procuratore si riserva la facoltà di non avvalersi degli operatori economici che dovessero dimostrarsi inadempienti nell'espletamento dei servizi assegnati.

ART. 2. DEFINIZIONI PRINCIPALI E GLOSSARIO

Il presente capitolato e la domanda di accreditamento dovranno fare riferimento, a titolo esemplificativo, al seguente glossario:

Amministrazione:

Ministero della Giustizia.

Ascolto

Operazione di ascolto e visualizzazione dei dati risultato di una

operazione di intercettazione di telecomunicazione.

Utenza di telecomunicazione posta sotto intercettazione. Bersaglio

Procedura di copia di sicurezza di dati.

Backup Centro di intercettazioni di telecomunicazioni. I locali destinati ad CIT

accogliere i sistemi informatizzati di intercettazione oggetto del presente

Capitolato e di norma comprendenti le sale di ascolto.

Data Base Management System. Sistema di gestione di basi di dati. **DBMS**

Personal computer in configurazione da tavolo. Desktop

Domain Name Service. Servizio di risoluzione dei nomi in indirizzi IP. Confine di sicurezza di una LAN. Insieme degli utenti di una rete gestiti DNS Dominio

centralmente con accessi ai servizi mediante autenticazione.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. contratti dei Codice

pubblici

Protocollo di rete locale di livello 2 ISO/OSI. Ethernet

Impresa fornitrice degli apparati, dei sistemi informatizzati e dei servizi Fornitore

correlati.

Hard Disk. HD Hardware. HW

Indirizzo di un elaboratore connesso in rete. Indirizzo IP

Linee telefoniche digitali

ISDN Basic Rate Interface. Connessione digitale basata su due canali B, aventi ISDN/BRI

capacità trasmissiva ciascuno di 64 Kbit/secondo e un canale D a 12

Kbits/secondo di segnalazione..

Primary Rate Interface. Connessione digitale a 2 Megabit/secondo per la ISDN/PRI

raccolta del traffico configurabile da un minimo di 15 canali B e un canale

D di segnalazione a un massimo di 30 canali B e un canale D.

Standard per il collegamento di una rete di postazioni HW. ISO/OSI

LAN interconnessa tramite apparati router con un'altra LAN tramite LAN remota

collegamento in rete geografica.

Area Apparati e collegamenti che realizzano una rete di comunicazione tra Local LAN.

computer, interna ad un edificio.

Operatore di telecomunicazioni, cioè impresa autorizzata a fornire una Network Operatore

rete pubblica di telecomunicazioni.

Impresa specializzata nell'erogazione dei servizi di intercettazione economico Operatore

accreditata presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania accreditato

Personal Computer. PC Polizia Giudiziaria PG Pubblico Ministero. PM

Sistema di memorizzazione di massa che utilizza più HD in ridondanza RAID

per aumentare la sicurezza dei dati.

Memoria volatile di un elaboratore. RAM

Tipo presa di rete LAN con connettore ad 8 poli. **RJ45**

Apparato di interfaccia tra due reti. Router

Sistema Operativo. SO

Software. SW

Apparati di interconnessione di reti LAN. Switch Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Ufficio

Gruppo statico di continuità. **UPS** Virtual Private Network VPN

Wide Area Network. Rete geografica. WAN

ART. 3. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO

- 1. Gli Uffici della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, sono ubicati in via Angioy, 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania è organo inquirente del primo grado della giurisdizione. Ha una strutturazione verticistica. Al vertice della stessa è il Procuratore. In posizione immediatamente subordinata si trovano i sostituti Procuratori. La procura è organizzata in pool (gruppi di lavoro specializzati). Ogni Procura ha una propria autonomia organizzativa e di spesa nell'ambito delle leggi esistenti e delle disponibilità economiche assegnate dal Ministero della Giustizia. Il Procuratore rappresenta l'Ufficio verso i terzi e verso gli altri uffici giudiziari. I sostituti procuratori svolgono le funzioni loro delegate dal Procuratore. Le Procure rappresentano gli uffici del Pubblico Ministero, ovverosia della pubblica accusa.
- 2. Le competenze della Procura sono vastissime. Esse sono indicate in linea generale nelle norme di ordinamento giudiziario, ma molte altre se ne aggiungono da parte di leggi speciali in materia penale, para-penale, civile, amministrativa.
- 3. La competenza territoriale della procura è associata a quella del tribunale presso cui è costituita e si estende, ai comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

ART. 4 DURATA E PROROGA TECNICA

- 1. L'Operatore economico accreditato si vincola per tre anni alla fornitura delle prestazioni previste nel presente Capitolato e nel Listino Prezzi.
- 2. Ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito Codice dei contratti pubblici, l'Operatore economico accreditato è tenuto a garantire le prestazioni di cui al presente Capitolato oltre il termine di scadenza dell'accreditamento, su richiesta della Procura della Repubblica. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo elenco di operatori accreditati. In tal caso l'Operatore economico accreditato è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Procura della Repubblica.
- 3. Le prestazioni sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o interrotte. Per lo stesso motivo l'Operatore economico accreditato è tenuto, anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto, a garantire il servizio fino al subentro del nuovo Operatore economico accreditato.

ART. 5 FORNITURA SOFTWARE E APPARATI DI INTERCETTAZIONE

- 1. L'Operatore economico accreditato dovrà fornire a noleggio secondo le condizioni economiche del Listino Prezzi tutti gli apparati, i beni hardware e software e le prestazioni di servizi professionali di installazione, configurazione, formazione specifica, assistenza e manutenzione necessari a supporto delle attività di cui agli artt. 266 e 266bis del c.p.p. Il tutto deve essere attuato in una modalità assolutamente sicura, in tutto l'arco implementativo, dal reperimento dell'informazione con il conseguente accesso, alla costituzione e messa a disposizione della base conoscitiva realizzata.
- 2. Tutte le spese di consegna, installazione e collaudo di tutti gli apparati di volta in volta necessari sono a carico dell'Operatore economico accreditato, secondo il prezzo indicato nel Listino Prezzi. Rientrano, a titolo esemplificativo in tali spese, la predisposizione delle remotizzazioni presso le sedi della Polizia Giudiziaria indicate, l'installazione di tutti i dispositivi compresi quelli di intercettazione ambientale,

telematica, di pedinamento e di videosorveglianza da intendersi compresi nel canone di noleggio, le spese per le VPN per le remotizzazioni, per il Flussi Primari per le lince di appoggio fonia audio dei gestori, VPN di collegamento tra i gestori e la Procura per gli altri flussi previsti.

3. In sede di domanda di accreditamento l'Operatore economico accreditato dovrà puntualmente specificare in maniera dettagliata le caratteristiche tecnologiche del sistema proposto (scalabilità, incrementabilità dei bersagli, tipologic di intercettazione realizzabili, taratura iniziale ecc.).

4. L'Operatore economico accreditato dovrà installare c/o attivare gli apparati e i servizi di volta in volta richiesti dall'attività investigativa e di indagine entro 1 ora dalla richiesta da parte della Polizia Giudiziaria delegata per le indagini, salvo diverso termine concordato in funzione dell'efficacia dell'attività investigativa.

ART. 6 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FORNITURA

1. L'Operatore economico accreditato dovrà inoltre fornire tutti i servizi professionali a partire dall'installazione, e configurazione degli apparati, supporto per la gestione, formazione specifica, assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa.

ART 7 RAPPORTI CON IL CISIA-DGSIA

1. L'Operatore economico accreditato dovrà garantire ogni supporto e collaborazione al personale del CISIA (Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia) in coordinamento con il DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia).

ART. 8 SERVIZIO DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

- 1. L'Operatore economico accreditato dovrà definire, in sede di documento tecnico da presentare con la domanda di accreditamento, un percorso formativo adeguato per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla soluzione tecnologica proposta. Tale percorso, senza oneri a carico della Procura della Repubblica, dovrà necessariamente tener conto dei vari livelli di utilizzo dello strumento, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti relativi alla reportistica del sistema informativo. In sede di offerta dovranno essere previsti i piani formativi e le metodologie a supporto, i contenuti dei corsi di formazione proposti, le attrezzature didattiche che saranno utilizzate nonché il numero e gli skill professionali dei formatori.
- 2. Dovrà essere prevista formazione differenziata per gli utilizzatori del sistema e per i gestori dello stesso, dove per gestore si intende personale tecnico della Procura di altri Uffici Giudiziari (CISIA/DGSIA) che nell'ambito delle loro competenze d'ufficio.
- 3. La Procura della Repubblica si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione dei servizi la ripetizione di uno o più moduli formativi che l'Operatore economico accreditato dovrà svolgere senza oneri a carico della Procura della Repubblica.

ART. 9 SERVIZIO DI ASSISTENZA

1. L'Operatore economico accreditato dovrà garantire il mantenimento di costanti livelli di usabilità degli apparati e la garanzia, per la Procura della Repubblica, di essere supportata adeguatamente nell'utilizzo del software applicativo e nell'evoluzione del sistema secondo le modalità previste dal

presente Capitolato prestazionale e dal Documento tecnico presentato in sede di domanda di

accreditamento. 2. Il servizio di Assistenza dovrà garantire al personale della Procura della Repubblica opportune e tempestive soluzioni ai problemi che dovessero insorgere nell'utilizzo degli apparati.

3. Deve essere previsto un Servizio di Assistenza telematica informativo con il compito di interagire con la Procura della Repubblica per tutto quanto concerne i servizi oggetto di questo capitolato, realizzato tramite un servizio di help-desk che almeno attraverso un telefono, una segreteria telefonica e un numero appositamente assegnato, nonché tramite e-mail o fax, permetta al personale della Procura della Repubblica di ottenere assistenza all'uso del sistema. Questo servizio può coincidere con il servizio di help desk richiesto per il Servizio di Manutenzione, fatti salvi i livelli di servizi prescritti.

4. Laddove sia necessario un intervento in loco, il personale tecnico dell'Operatore economico dovrà intervenire con la massima sollecitudine e senza ulteriori costi per la Procura.

ART. 10 SERVIZIO DI MANUTENZIONE

- 1. L'attività di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa degli apparati e dei relativi software deve comprendere tutti gli interventi tecnici necessari per eliminare i difetti riscontrati durante l'utilizzo degli stessi, per adeguare i programmi applicativi alla evoluzione della normativa nonché a nuove prescrizioni anche amministrative ad efficacia normativa, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di lavoro, per l'installazione di eventuali nuove release del software di base, l'installazione presso la Procura delle versioni aggiornate dei programmi di base e di utilità commercialmente disponibili e della relativa documentazione e delle eventuali rettifiche di errori presenti nei programmi di base e di utilità.
- 2. Qualsiasi intervento di manutenzione deve prevedere l'addestramento del personale della Procura all'utilizzo delle funzioni modificate/aggiunte a seguito di interventi di manutenzione e consegna della relativa documentazione.
- 3. L'Operatore economico accreditato deve indicare nel Documento tecnico presentato in sede di domanda di accreditamento, un modello di manutenzione globale che tenga conto della complessità e delle caratteristiche del sistema fornito. Devono essere descritti dall'Operatore economico accreditato i livelli di servizio offerti e le modalità di verifica, i tempi di intervento a partire dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio.
- 4. Il ripristino delle funzionalità dei sistemi di intercettazione deve essere garantito secondo i seguenti standard minimi essenziali di servizio:
- a) Ripristino delle funzionalità dopo un malfunzionamento bloccante: entro 2 ore dalla segnalazione;
- b) Ripristino delle funzionalità dopo un malfunzionamento non bloccante che rende funzionalità indisponibili, ma senza immediato impatto sull'operatività: entro 4 ore dalla segnalazione.
- 5. Nel caso di manutenzioni adeguative e migliorative, i tecnici dell'Operatore economico accreditato dovranno concordare con la Procura della Repubblica, il piano delle attività e degli interventi da programmare, risultante da un verbale sottoscritto dalle parti. L'Operatore economico accreditato si impegna, pertanto, a fornire il piano delle attività e degli interventi di manutenzione adeguativa c/o migliorativa, comprensivo della schedulazione delle attività da realizzare e dei tempi di esecuzione. Tale piano è formalmente approvato dal Responsabile dell'Ufficio.

ART 11 CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. L'Operatore economico accreditato deve garantire i livelli minimi di sicurezza previsti, per quanto applicabile, dal Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i livelli stabiliti da altri atti normativi di natura regolamentare inerenti il trattamento di dati sensibili e giudiziari in vigore.

- 2. Il sistema di sicurezza per l'accesso ai programmi applicativi ed alla base dati dovrà garantire almeno le seguenti funzionalità:
- a) controllo degli accessi logici alle risorse attraverso l'utilizzo di password;
- b) definizione dei livelli di accesso alle risorse (profili utente);
- c) auditing per l'individuazione dei tentativi di violazione delle protezioni.
- 3. Non potrà in nessun caso essere trasferito alcun dato all'esterno della Procura della Repubblica di Tempio Pausania senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 196/2003 e della disciplina in vigore.

PARTE II OBBLIGAZIONI INERENTI IL CONTRATTO

ART. 12 FASE TRANSITORIA E AFFIANCAMENTO

1. L'Operatore economico accreditato deve installare i propri apparati, con oneri a proprio carico, anche nelle fasi di completamento delle attività investigative già in corso da parte di altro Operatore economico accreditato.

ART. 13 PERSONALE. REQUISITI PROFESSIONALI

- 1. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera sotto la direzione e responsabilità dell'Operatore economico accreditato. Gli operatori impiegati daranno conto del loro operato all'esecutore del servizio, che sarà il responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra la Procura della Repubblica ed il personale incaricato dall'Esecutore del servizio, il quale solleva la Procura della Repubblica da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti della Procura della Repubblica stessa.
- 2. L'Operatore economico accreditato provvederà alla gestione dell'attività di supporto con personale in possesso di adeguati requisiti professionali da indicare nell'elaborato tecnico, specificando titoli, esperienza e requisiti posseduti. Il personale dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Sicurezza di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). In caso di sostituzione di un operatore, sarà data immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio, garantendo che il sostituto sia dotato di pari competenza professionale e qualifica.
- 3. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio svolge attiva collaborazione della Polizia Giudiziaria e potrà essere incaricato, senza oneri a carico della Procura della Repubblica, della qualifica di "ausiliario di polizia giudiziaria" ai sensi dell'art. 348, comma 4 del c.p.p.
- 4. Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell'Operatore economico accreditato.

ART. 14 PERSONALE. CONDIZIONE GIURIDICA E CONTRATTUALE

- 1. L'Operatore economico accreditato è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.
- 2. Le condizioni normative e retributive che l'Operatore economico accreditato si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i servizi relativi al presente capitolato.
- 3. In caso di violazione degli obblighi contrattuali la Procura della Repubblica procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del *Codice di contratti pubblici*.
- 4. L'Operatore economico accreditato dovrà esibire, su semplice richiesta della Procura della

Repubblica, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora L'Operatore economico accreditato non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra la Procura della Repubblica procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

5. Qualora la Procura della Repubblica contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, L'operatore economico accreditato dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

PARTE III CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO

ART. 15 IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI

1. Non essendo possibile prevedere l'importo dei servizi di intercettazione per un dato periodo, in quanto detta tipologia di spesa è fortemente condizionata dal imprevedibili esigenze investigative e processuali, il corrispettivo per i servizi affidati è determinato a misura e viene definito unitariamente sulla base del Listino Prezzi in vigore.

2. All'Operatore economico accreditato sarà esclusivamente corrisposto l'importo pari al costo unitario delle prestazioni moltiplicato per il numero di giorni di attività effettivamente richieste e svolte a regola

d'arte.

ART. 16 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. Con l'importo calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 15, l'Operatore economico accreditato si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dalla Procura della Repubblica, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Il canone unitario è comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi di intercettazione affidati e delle prestazioni eseguite a regola d'arte.
- 2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a misura, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, in rate periodiche posticipate secondo le modalità previste dal DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dalla Circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria m_dg DOG07-14/08/2014.0022439.U, con imputazione nello stanziamento del Bilancio dello Stato al capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni".
- 3. L'Operatore economico accreditato emette la fattura, previa presentazione di istanza pagamento a cui seguiranno le verifiche di legge, al termine della prestazione e la presenta all'Ufficio Spese di Giustizia della Procura. Il funzionario competente predispone il decreto di liquidazione della spesa e lo sottopone alla firma del Magistrato che ha disposto l'intercettazione a seguito di cui si procede alla registrazione della spesa ed alla trasmissione del decreto al funzionario delegato per le spese di giustizia. Quest'ultimo procede all'emissione dell'ordinativo di spesa in favore del soggetto crogatore con accredito mediante Banca d'Italia.
- 4. La fattura potrà essere emessa solo a seguito di emissione di autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio che verifica la regolare effettuazione della prestazione. La liquidazione è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e l'Operatore economico accreditato non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.
- 5. I pagamenti all'Operatore economico accreditato saranno effettuati, per quanto compatibile, con le modalità previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss. mm. e ii.
- 6. Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'Ufficio, quest'ultimo non potrà mai sospendere le prestazioni contrattuali ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.
- 7. L'Operatore economico accreditato, al momento dell'assunzione del servizio, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale e l'eventuale normativa di esenzione.

ART 17

ART. 17 REVISIONE LISTINO PREZZI	
. Il Listino Prezzi in vigore potrà essere soggetto a revisione e integrazione per eventuali voci mancas oncordata con gli Operatori economici accreditati, previa documentata e motivata istruttoria.	nti,

PARTE IV RESPONSABILITÀ E GARANZIE

ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO

1. L'Operatore economico accreditato sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione dei servizi richiesti. Tali danni resteranno a completo carico dell'Operatore economico accreditato, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti della Procura della Repubblica.

2. Sarà in ogni caso obbligo dell'Operatore economico accreditato adottare, nell'esecuzione del contratto, le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. La Procura della Repubblica pertanto è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nel corso del contratto a persone o cose.

ART. 20 CESSIONE E SUBAPPALTO

- 1. In relazione alle caratteristiche del contratto che richiede nell'esecuzione le speciali misure di sicurezza prevista dall'art. 162 del *Codice dei contratti pubblici*, sono vietati la cessione dei servizi, anche parzialmente.
- 2. Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica per quanto compatibile l'art. 105 e 106 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 21 GARANZIE

1. A norma dell'art. 162 del *Codice dei contratti pubblici*, la Procura della Repubblica si avvale della deroga per la richiesta di costituzione della garanzia definitiva.

ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA

- 1. L'Operatore economico accreditato dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose nella esecuzione dei servizi. Il massimale di polizza non dovrà essere globalmente inferiore a euro 1.500.000,00.
- 2. Copia conforme della polizza sarà fornita dall'Operatore economico accreditato prima dell'avvio dei servizi. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

PARTE V VERIFICHE E PENALI

ART. 23 COORDINAMENTO E VERIFICA

Il coordinamento operativo e la verifica della esecuzione dei servizio è effettuato dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.

ART. 24 OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, l'Operatore economico accreditato e il personale di questi (utilizzato nel servizio) dovranno comunicare alla Procura della Repubblica tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il normale svolgimento dei servizi, di cui in ragione del proprio compito dovessero venire a conoscenza.

ART. 25 VERIFICHE E CONTROLLI

- 1. Il Procuratore della Repubblica ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente Capitolato e delle disposizioni legislative e
- 2. Il Procuratore della Repubblica si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
- a) verifiche periodiche sulla qualità e sui risultati conseguiti dai servizi;
- b) verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'Operatore economico accreditato nella figura del Referente, finalizzate a valutare l'esecuzione dei servizi in termini di efficienza ed efficacia;
- c) verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'Operatore economico accreditato.

ART. 26 INADEMPIENZE E PENALITÀ

- 1. L'Operatore economico accreditato, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato prestazionale e dal Listino Prezzi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dalla Procura della Repubblica.
- 2. L'affidatario, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 500,00 per ogni evento – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
- a) si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato e Listino Prezzi;
- b) non fornisca tutte le prestazioni nei modi e nei termini richiesti, con pregiudizio dell'attività investigativa della Procura della Repubblica;
- c) esegua i servizi non continuativamente o con ritardo e non provveda all'assistenza, alla manutenzione con conseguente pregiudizio nei confronti dell'attività investigativa della Procura della Repubblica;
- 3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra il Procuratore della Repubblica, previa contestazione

formale, inviterà l'Operatore economico accreditato a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Operatore economico accreditato non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. Il Procuratore della Repubblica si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'esecutore del servizio, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai

provvedimenti che la Procura della Repubblica sarà costretto ad adottare di conseguenza.

5. Le penalità a carico dell'Operatore economico accreditato saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse.

ART, 27 DECADENZA DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI

1. Si procede alla decadenza dall'elenco degli operatori economici accreditati nei casi in cui il Procuratore della Repubblica accerti:

a) che l'esecuzione dei servizi procede ripetutamente non rispettando le condizioni minime previste dal Capitolato e dal Listino Prezzi;

b) interruzione ingiustificata dei servizi non imputabili a forza maggiore;

- d) ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione dei servizi richiesti;
- e) ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Operatore economico accreditato non presenti documenti previsti a termini di legge;

f) il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Operatore economico accreditato siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

2. In caso di dichiarazione di decadenza dall'elenco degli operatori economici accreditati all'Operatore economico accreditato sarà riconosciuto il semplice importo delle prestazioni per i servizi regolarmente resi, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della decadenza e restando comunque salva ogni ragione ed azione giudiziaria che si renda opportuna per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni assunti.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento della Comunità Europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Procura della Repubblica è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle attività dell'azione. Il trattamento di dati sensibili dovrà avvenire nel rispetto dei provvedimenti in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 28 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

1. Il Foro di Tempio Pausania sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato e nel relativo Listino Prezzi.

2. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice dei contratti pubblici è escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 29 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.